



(da www.servizi-legali.it) Si leggeva in un comunicato stampa del Consiglio Nazionale Forense del lontano 25 maggio 2011 che “ *Il Consiglio già venerdì prossimo studierà altri sistemi per sviluppare l'efficienza del sistema come la **negoziazione partecipata, nella quale le parti potranno trovare un accordo davanti all'avvocato che potrà diventare titolo esecutivo*** ”

OTTIMO, SI DISSE SUBITO. Era ora, infatti, che si prospettasse un metodo che per disinnescare le liti riconoscesse l'insostituibile ruolo dell'avvocato per la tutela dei diritti nella fase precedente l'avvio del processo innanzi a un giudice. Era ora che si proponesse una procedura che consenta di pervenire ad un titolo esecutivo senza l'inutile coinvolgimento obbligato di un mediatore (designato da un organismo di mediazione magari privato e avente il lucro come fine) il quale, potendo essere anche un non avvocato (con tutti i conseguenti problemi di insufficiente preparazione e insufficiente terzietà), con la sua attività (tanto più "evanescente" quanto più il mediatore è privo delle indispensabili conoscenze d'avvocato) costituisce solo un aggiuntivo ostacolo procedurale da superare. Era ora che si cercasse di semplificare senza creare una procedimentalizzazione dannosa del tentativo di evitare la causa e senza creare nuovi giganteschi problemi -non ultimi quelli di infiltrazione della **criminalità organizzata**

per assicurare organismi di mediazione "D.O.C.") e rendere in pratica più difficili gli accordi.

PECCATO CHE IL CNF, INVECE DI CHIEDERE CHE LA CAMERA INIZIASSE A DISCUTERE LA PROPOSTA DI LEGGE DEGLI ON.LI CONTENUTO E PANIZ "

Disciplina della procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato"
(Atto Camera 4376),

HA INSISTITO SULL'APPROVAZIONE DI UNA PSEUDORIFORMA DELLA PROFESSIONE FORENSE (ATTO CAMERA 3900), DATATA E INCOSTITUZIONALE.

Risale al 25 maggio 2011 la presentazione alla Camera, da parte degli On.li Contento e Paniz (pdl), del progetto di legge "

Disciplina della procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato"
(Atto Camera 4376).

E' SCANDALOSO CHE IL CNF, TANTO ATTENTO A PORTARE AVANTI LA "RIFORMA FORENSE" NON ABBAIA "BATTUTO I PUGNI" PERCHE' ALMENO SI AVVIASSE IN COMMISSIONE GIUSTIZIA LA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA CONTENUTO-PANIZ. COMUNQUE, IL 24 OTTOBRE 2012, LA DECISIONE SULL'INCONSTITUZIONALITA' DELLA MEDIACONCILIAZIONE RIAPRE ROSEE PROSPETTIVE PER LA "NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATO". SIA QUESTA LA RICHIESTA DELL'AVVOCATURA PER

L'ULTIMO SCORCIO DI LEGISLATURA E NON LA RIFORMICCHIA COROPORATIVA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE FORENSE.

La Corte costituzionale, il 24 ottobre 2012, ha deciso di cancellare la mediaconciliazione obbligatoria affidata agli "organismi di mediazione". Perciò bisogna subito creare (magari con **d** **creto legge**

) la c.d. "negoziazione partecipata" di cui siano

protagonisti: a) le parti; b) un avvocato "negoziatore" designato dalle parti o in mancanza dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati; c) solo eventualmente gli avvocati delle parti in contrasto.

A mio avviso, l'avvocato designato "negoziatore" darà, in forza delle modalità di designazione, adeguate garanzie di terzietà; egli non sarà pagato da nessuno se nessuna negoziazione guiderà; sarà onorato di svolgere gratuitamente solo una funzione "notarile", d'attestazione della mancata intenzione di negoziare, che aprirà le porte al processo; guadagnerà abbastanza (secondo tariffe da approvare dal ministero) quando effettivamente guiderà una negoziazione fino alla redazione dell'accordo che varrà quale titolo esecutivo.

La partecipazione alla negoziazione anche degli avvocati delle parti in contrasto avrà senso e potrà essere ammessa solo per assisterle nei casi in cui si prospetterà una possibilità di accordo e si tratti dunque di lavorare per arrivare ad un titolo esecutivo.

La "negoziazione partecipata" dovrà essere **alternativa alla mediaconciliazione** (non cancellata dalla Corte costituzionale ma solo resa non più obbligatoria in vista della causa) e, come questa, non certo condizione di proponibilità della azione giudiziaria. Essa non comporterà ritardo nell'accesso alla giustizia perchè durerà pochissimi giorni se si risconterà dal "negoziatore" avvocato che non c'è margine di accordo (condizione di procedibilità dell'azione in giudizio sarà una semplice attestazione, da parte dell'avvocato "negoziatore", dell'avvenuto svolgimento della "negoziazione partecipata" nel senso che è subito emersa una impossibilità di accordo).

Solo così si può riaprire la porta d'accesso alla giustizia erogata come servizio essenziale dallo Stato (porta in realtà rimasta chiusa a lungo per la solo teorica funzionalità della mediaconciliazione), senza privatizzare la giustizia a favore di soggetti non sempre affidabili (come gli organismi di mediazione privati e i mediatori non avvocati).

Gli avvocati hanno l'occasione storica di fare al meglio il loro lavoro, che non è quello di "pacieri" pagati da un organismo di mediazione che li designi e del quale siano sostanzialmente parasubordinati, ma è quello di professionisti del diritto degni, PER AVER SOLO ESSI SUPERATO L'ESAME DI STATO CUI FA RIFERIMENTO LA COSTITUZIONE, di "scremare" (ESSENDO PERCIO', IN QUANTO LIBERI PROFESSIONISTI, PAGATI DAI DIRETTI INTERESSATI) le controversie degne d'essere portate innanzi a un giudice.

Non mi pare utile organizzare, in concorrenza con la mediaconciliazione, un "arbitrato giurisdizionale", creando una Camera arbitrale composta di magistrati (in regola con produttività, rispetto dei termini di deposito delle sentenze e valutazione positiva della professionalità) e di avvocati (designati dai Consigli degli Ordini in base a difficilmente graduabili requisiti di professionalità, probità e correttezza) alla quale il cittadino possa rivolgersi a costi fissati dal ministero della giustizia.

MI PARE EVIDENTE: QUANDO SI VUOL SEMPLIFICARE NON BISOGNA CREARE NUOVI ORGANISMI, GRADUATORIE, GIURISDIZIONI E PROCEDURE AD HOC, BISOGNA VEDERE IN FACCIA I PROTAGONISTI E RIDISEGNARE I RUOLI.

EBBENE: GLI AVVOCATI OGGI SONO TANTI E GUADAGNANO SEMPRE MENO (ma hanno una dignità e non si possono ridurre a parasubordinati di organismi di mediazione privati e nemmeno a necessari legulei innanzi a mediatori incapaci di valutarne l'apporto tecnico giuridico al tentativo di mediazione);

I GIUDICI SONO POCHI E DEVONO FARE IL LORO LAVORO;

I CONSIGLI DEGLI ORDINI (SOPRATTUTTO I PIU' PICCOLI) NON POSSONO GARANTIRE UNA SANA GESTIONE ECONOMICA E UN ADEGUATO CONTROLLO DI MACCHINE ORGANIZZATIVE NUOVE E COMPLESSE QUALI GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE CHE VOLESSERO COSTITUIRE (E CHE SPESSO HANNO TROPPO IN FRETTA COSTITUITO E ORA, DOPO LA RICONOSCIUTA INCOSTITUZIONALITA' DELLA MEDIACONCILIAZIONE, SI TROVERANNO A GESTIRE IN PERDITA). LO STESSO DICASI CON RIGUARDO ALLE CAMERE ARBITRALI CHE I COA VOLESSERO COSTITUIRE ASSIEME AL LOCALE TRIBUNALE (vedasi l'articolo intitolato "*Obiettivo meno liti con l'«arbitrato giurisdizionale»*", su ilsole24ore del 27 maggio

2001)

IN CONCLUSIONE, MI PARE L'UOVO DI COLOMBO: CIASCUN AVVOCATO (E NON SOLO GLI AVVOCATI SELEZIONATI DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE LOCALE, CHE PER RISPETTO DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA NON PUO' FARE IL SELEZIONATORE DEI COLLEGI) DOVREBBE ESSERE ABILITATO A SVOLGERE IL RUOLO DI "NEGOZIATORE" (NEL SENSO SOPRA DELINEATO) DA UNA ORMAI IMPROCRASTINABILE DISPOSIZIONE DI LEGGE.

FAI VALERE IL TUO DIRITTO AL LIBERO LAVORO INTELLETTUALE ! Aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com (conta già centinaia di adesioni).